



COMUNE DI PIATEDA

(Provincia di Sondrio)

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 24.03.2022

INDICE

PARTE I REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Ambito di applicazione	Pag. 6
ART. 2 – Luogo delle sedute	Pag. 6

CAPO II – IL PRESIDENTE

ART. 3 – Presidenza delle adunanze	Pag. 7
ART. 4 – Compiti e poteri del Presidente	Pag. 7

CAPO III – I GRUPPI CONSIGLIARI

ART. 5 – Costituzione	Pag. 7
ART. 6 – Conferenza dei Capi-gruppo	Pag. 8

CAPO IV – COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 7 – Costituzione e composizione	Pag. 9
--------------------------------------	--------

PARTE II I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I – INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 8 – Entrata in carica - convalida	Pag. 9
ART. 9 – Dimissioni	Pag. 9
ART. 10 – Decadenza dalla carica di Consigliere Comunale	Pag. 10
ART. 11 – Sospensione dalle funzioni	Pag. 10

CAPO II – I DIRITTI

ART. 12 – Diritto di iniziativa sulle deliberazioni del Consiglio Comunale	Pag. 11
ART. 13 – Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni	Pag. 11
ART. 14 – Richiesta di convocazione del Consiglio	Pag. 12
ART. 15 – Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi	Pag. 13

CAPO II – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 16 – Diritto di esercizio del mandato elettivo	Pag. 13
ART. 17 – Partecipazione alle adunanze	Pag. 13
ART. 18 – Astensione obbligatoria	Pag. 13

CAPI IV – NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 19 – Nomine e designazioni di Consiglieri comunali	Pag. 14
ART. 20 – Funzioni rappresentative	Pag. 14

PARTE III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - CONVOCAZIONE

ART. 21 - Competenza	Pag. 14
ART. 22 – Convocazione	Pag. 14
ART. 23 – Ordine del giorno	Pag. 15
ART. 24 – Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione	Pag. 15
ART. 25 – Avviso di convocazione – Consegna – Modalità	Pag. 15
ART. 26 – Avviso di convocazione – Consegna - Termini	Pag. 16
ART. 27 – Deposito degli atti	Pag. 16

CAPO II – ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 28 – Adunanze di prima convocazione	Pag. 17
ART. 29 – Adunanze di seconda convocazione	Pag. 17

CAPO II – PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

ART. 30 – Adunanze pubbliche	Pag. 18
------------------------------	---------

ART. 31 – Adunanze segrete	Pag. 18
ART. 32 – Adunanze “aperte”	Pag. 19

CAPO IV – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 33 – Comportamenti dei consiglieri	Pag. 19
ART. 34 – Ordine della discussione	Pag. 20
ART. 35 – Consiglieri Scrutatori – Designazioni e funzioni	Pag. 20
ART. 36 – Comportamento del pubblico	Pag. 20
ART. 37 – Ammissione di funzionari e consulenti in aula	Pag. 21

CAP IV – ORDINE DEI LAVORI

ART. 38 – Comunicazioni – Interrogazioni – Interpellanze - Mozioni	Pag. 21
ART. 39 – Ordine di trattazione degli argomenti	Pag. 22
ART. 40 – Discussione – Norme generali	Pag. 22
ART. 41- Questione pregiudiziale e sospensiva	Pag. 22
ART. 42 – Fatto personale	Pag. 23
ART. 43 – Termine dell’adunanza	Pag. 23

CAPO VI – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE

ART. 44 – La partecipazione del Segretario all’adunanza	Pag. 23
ART. 45 – Verbalizzazione e riprese audiovisive delle adunanze	Pag. 24

CAPO VII – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE CONSILIARI IN MODALITÀ TELEMATICA PER ESIGENZE STRAORDINARIE

ART. 46 – Sedute consiliari in modalità telematica	Pag. 25
--	---------

PARTE IV LE DELIBERAZIONI

CAPO I – ATTI DELIBERATIVI

ART. 47 – Forma e contenuto	Pag. 26
ART. 48 – Approvazione – Revoca - Modifica	Pag. 26

CAPO II – LE VOTAZIONI

ART. 49 – Modalità generali	Pag. 27
ART. 50 – Votazioni in forma palese	Pag. 27
ART. 51 – Votazione per appello nominale	Pag. 28
ART. 52 – Votazioni segrete	Pag. 28
ART. 53 – Esito delle votazioni	Pag. 29
ART. 54 – Deliberazioni immediatamente eseguibili	Pag. 29

PARTE V – DISPOSSIZIONI FINALI

ART. 55 – Entrata in vigore	Pag. 29
-----------------------------	---------

PARTE I

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Ambito di applicazione

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla legge, dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento.
2. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono presentate al Presidente, che le sottopone alla decisione del Consiglio Comunale, nella stessa seduta o nella seduta successiva.
3. L'interpretazione delle norme ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, salvo che non intervengano successive modificazioni.

ART. 2 – Luogo delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. La parte principale della sala è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.
3. Il Sindaco può stabilire che per motivi particolari, l'adunanza del Consiglio si possa tenere anche in un'altra sede, sempre però nell'ambito del territorio comunale; di tale circostanza vengono informati i Consiglieri. Alla popolazione viene data notizia mediante avviso da pubblicare all'albo pretorio on-line, sulla home page del sito istituzionale ed in altri luoghi pubblicamente accessibili.
4. In presenza di conclamate situazioni di pericolo per la sanità pubblica e più in generale per esigenze straordinarie, connesse ad eventi eccezionali, nonché in presenza di uno stato di emergenza, è possibile svolgere il Consiglio Comunale in forma telematica, in modalità video conferenza.
In dette situazioni è altresì ammessa l'adunanza in forma mista, con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento in remoto.
La pubblicità delle sedute in videoconferenza è garantita tramite diretta streaming su canale dedicato il cui link sarà disponibile, entro il giorno precedente la seduta consiliare, sulla home page del sito istituzionale del Comune.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato.

CAPO II – IL PRESIDENTE

ART. 3 – Presidenza delle adunanze

1. Il Sindaco, così come previsto dall'art.26 del vigente Statuto comunale, è il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione del Sindaco adottata ai sensi dell'art.59, comma 1, del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n°267, la presidenza è assunta, ai sensi dell'art. 10, comma 5, e 28 comma 3 del vigente Statuto comunale, dal Vice Sindaco ed ove anche questi sia assente o impedito, dall'Assessore più anziano di età, purché Consiglieri comunali.
3. L'adunanza del Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione è presieduta dal Sindaco, deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

ART. 4 – Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto comunale.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare; modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto comunale e del Regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
5. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio:
 - con gli organi di governo e di gestione del Comune;
 - con il Revisore del conto, le istituzioni, le società partecipate e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

CAPO III – I GRUPPI CONSILIARI

ART. 5 – Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Ogni gruppo designa nel proprio seno un membro con funzioni di Capo-gruppo, dandone comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale.
3. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del capogruppo.
4. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione dei Capi-gruppo, questi sono individuati nei Consiglieri, non componenti la giunta, primi eletti di ogni lista.
5. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando una dichiarazione di accettazione resa dal Capo del gruppo di nuova appartenenza.
6. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
7. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto composto da almeno due Consiglieri che elegge al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco, da parte dei Consiglieri interessati.
8. Ai Capi-gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata la comunicazione di cui all'art.123 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n°267.

ART. 6 – Conferenza dei Capi-gruppo

1. La conferenza dei Capi-gruppo è organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione e a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. Il Sindaco può convocare la conferenza dei Capi-gruppo, prima di decidere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. La conferenza deve tenersi almeno dieci giorni prima della data di adunanza del Consiglio Comunale; deve essere convocata almeno due giorni prima della riunione.
4. La conferenza dei Capi-gruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o Vice Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno.
5. Alla riunione partecipa, se richiesto dal Presidente, un dipendente del Comune con funzioni di verbalizzante.
6. La riunione della conferenza è valida quando è rappresentata almeno dalla metà dei suoi componenti.
7. I Capi-gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi sono impossibilitati ad intervenire personalmente.
8. Delle riunioni della conferenza dei Capi-gruppo viene redatto resoconto sintetico contenente:
 - indicazioni di data, ora e luogo dello svolgimento della riunione;
 - indicazione dei partecipanti;
 - oggetto degli argomenti affrontati e delle decisioni eventualmente prese;
 - indicazioni di eventuali votazioni;
 - sottoscrizione dei partecipanti.Qualora un partecipante richieda che sia riportato un proprio intervento, lo stesso è tenuto a produrlo al Presidente durante lo svolgimento della riunione e lo stesso viene allegato al verbale.

CAPO IV – COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7 – Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Comunale, ha facoltà di istituire commissioni permanenti, temporanee o speciali e tra quest'ultime rientrano le commissioni di valutazione tecnica e di inchiesta, per fini di controllo, indagine, inchiesta e studio.
2. La composizione, i poteri, la durata e l'oggetto dell'incarico delle commissioni di cui al comma 1, dovranno essere stabilite con apposito Regolamento.

PARTE II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I - INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 8 – Entrata in carica – Convalida

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III del TUEELL e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69 del TUEELL.
3. Il seggio che durante il mandato rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.

ART. 9 – Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio e devono essere presentate personalmente e assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine delle dimissioni quale risulta al protocollo.
5. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale.

ART. 10 – Decadenza dalla carica di Consigliere Comunale

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando venga accertata nei suoi confronti l'esistenza di cause di incandidabilità, di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle condizioni previste dal precedente comma e le procedure da seguire per la dichiarazione di decadenza, sono quelle disciplinate dall'art. 69 del TUEELL approvato con D. Lgs. 267/2000.
3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica, ai sensi dell'art. 14 c.3 del vigente Statuto comunale, per la mancata partecipazione senza giustificato motivo o preventiva comunicazione a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio o ad istanza di parte. Il Consiglio, se non ritiene palesemente infondata l'azione promossa per la pronuncia di decadenza, contesta all'interessato l'assenza maturata; il Consigliere ha dieci giorni di tempo per comunicare le cause giustificative delle assenze, nonché fornire eventuali documenti probatori. Scaduto questo ultimo termine, il Consiglio esamina e quindi delibera, tenuto conto adeguatamente delle cause giustificative del Consigliere interessato.
5. La proposta di decadenza per la mancata partecipazione senza giustificato motivo o preventiva comunicazione a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale viene discussa in seduta pubblica e approvata a scrutinio segreto. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
6. La surrogazione dei Consiglieri decaduti dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

ART. 11 – Sospensione dalle funzioni

1. I Consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con Decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 142 del TUEELL approvato con D.lgs. 267/2000 o quelli di cui al primo comma dell'art. 59 del TUEELL approvato con D.lgs. 267/2000.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere disposta ai sensi dell'art. 59 c.1 del TUEELL approvato con D.lgs. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora si verifichi la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del 3° comma dell'art. 8 del presente Regolamento.
3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione, ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

CAPO II – DIRITTI

ART. 12 – Diritto di iniziativa sulle deliberazioni del Consiglio Comunale

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla Legge e dallo Statuto comunale.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è presentata al Sindaco, il quale la trasmette al Segretario comunale ed ai Responsabili dei servizi competenti per l'istruttoria e per l'acquisizione dei pareri, di cui all'art. 49 del TUELL approvato con D.lgs. 267/2000.
3. Il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile convocata successivamente alla loro presentazione.
4. I Consiglieri ed il Sindaco hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Sindaco:
 - a) entro i due giorni precedenti quello dell'adunanza per consentire l'acquisizione dei pareri di cui all'art. 49 TUEL;
 - b) in corso di seduta nel caso di proposte di variazione di limitata entità.
6. L'accoglimento degli emendamenti, in corso di seduta, non comporta l'acquisizione di un nuovo parere da parte dei soggetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. Questi ultimi tuttavia hanno la facoltà di evidenziare successivamente al Presidente del Consiglio eventuali osservazioni in ordine alla regolarità. Spetterà al Presidente la decisione in ordine alle iniziative conseguenti, ivi compresa la sottoposizione dell'argomento a riesame da parte del Consiglio Comunale.
7. I proponenti, all'unanimità, possono modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.
8. Sono fatti salvi modalità e termini diversi stabiliti da specifiche norme di legge o Regolamento. In particolare la procedura di cui innanzi non è applicabile agli emendamenti al bilancio per i quali si rinvia al Regolamento di contabilità.

Art. 13 – Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto comunale.
2. Le interrogazioni o le interpellanze, formulate per scritto e firmate dai proponenti, sono presentate al Sindaco entro il decimo giorno precedente quello stabilito per l'adunanza del Consiglio.
3. L'interrogazione e le interpellanze consistono nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi

ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

4. Quando le interrogazioni o le interpellanze hanno carattere urgente, possono essere effettuate anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere proponente rimette copia del testo al Presidente del Consiglio che ne dà diretta lettura. Il Sindaco o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro la seduta successiva.
5. Ogni Consigliere può presentare interrogazione o interpellanza scritta al Sindaco; qualora non richieda la trattazione nel Consiglio Comunale, il Sindaco darà risposta scritta entro 30 giorni.
6. Le mozioni sono presentate per scritto al Sindaco, entro il decimo giorno precedente quello stabilito per l'adunanza del Consiglio. Sono di norma discusse dopo le interrogazioni e le interpellanze.
7. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla Legge e dallo Statuto comunale, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
8. Le mozioni possono essere presentate anche durante l'adunanza ma in tal caso il Consiglio Comunale può rinviarne l'esame e la votazione alla adunanza successiva.

Art. 14 – Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti intendendo per tali i Consiglieri ed il Sindaco, operando nel calcolo con arrotondamento all'unità superiore, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, in allegato il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri previsti, per quanto attiene ai Responsabili dei servizi e al Segretario Comunale. Qualora, poi, nella proposta di deliberazione emergano elementi inerenti alla necessità di provvedere, con costi a carico del Comune, ad oneri specifici di spesa, è altresì necessario il parere di regolarità contabile, reso da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
4. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono illustrare per iscritto l'oggetto da trattare;
5. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al comma 1 del presente articolo, e nelle modalità indicate dal comma 2 e dal comma 3 del presente articolo,

provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 39, comma 5, del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000).

Art. 15 – Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato elettivo nelle modalità e nei termini stabiliti dal relativo Regolamento di accesso agli atti. Il diritto di accesso deve essere esercitato in modo da garantire il rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza dei dati personali ed in modo tale da non pregiudicare la regolare funzionalità degli uffici.
2. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto per le informazioni acquisite nell'esercizio del diritto di accesso.
3. I limiti al diritto di accesso sono stabiliti dalla Legge, dallo Statuto comunale e dal Regolamento comunale sul diritto di accesso.

CAPO III - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 16 – Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. Il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli Amministratori locali sono stabilite nei modi e nei limiti previsti dalla Legge.

Art. 17 – Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la preventiva comunicazione o la giustificazione può avvenire in forma scritta o verbale da destinarsi al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio; la giustificazione può avvenire anche mediante comunicazione fatta al Consiglio da un rappresentante del gruppo di appartenenza del Consigliere assente.
3. Delle giustificazioni e delle comunicazioni viene presa nota a verbale.
4. La decadenza per mancata partecipazione alle sedute consiliari è disciplinata ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 comma 3 dello Statuto comunale e dell'art. 10 commi 1 e 3 del presente Regolamento.
5. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.

Art. 18 – Astensione obbligatoria

1. Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione in tutti i casi in cui l'astensione risulti obbligatoria per legge.
2. I componenti dell'organo consiliare che sono obbligati ad astenersi o ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

CAPO IV - NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 19 – Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la Legge, lo Statuto comunale od i Regolamenti prevedano che di un determinato Ente, Organo, Collegio o Commissione, debba far parte un Consigliere comunale questo viene nominato con votazione segreta e a maggioranza assoluta dei voti.
2. Qualora il Consiglio Comunale debba procedere alla nomina dei propri rappresentanti e debba essere obbligatoriamente garantita la rappresentanza delle minoranze, si procede con la votazione separata e limitata.
3. Le procedure di nomina di cui ai precedenti commi non trovano applicazione nei casi in cui la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni spetti al Sindaco ai sensi dell'art. 50 comma 8 del TUELL approvato con D.lgs. 267/2000.

Art. 20 – Funzioni rappresentative

1. Per le partecipazioni a particolari cerimonie, celebrazioni o manifestazioni può essere costituita una Delegazione nominata dal Consiglio Comunale.
2. Della delegazione è chiamato a far parte un rappresentante per ciascun gruppo consiliare. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.
3. Nei casi di urgenza la Delegazione viene nominata dal Sindaco, sentiti i capigruppo.

PARTE III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – CONVOCAZIONE

Art. 21 – Competenza

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo quanto indicato dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento.

Art. 22 – Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente Regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza.

Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o in seconda convocazione; inoltre, indica gli argomenti da trattare nell'ordine del giorno.
4. Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo; tutte le altre riunioni sono straordinarie.
5. Quando la convocazione sia richiesta al Sindaco da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, incluso il Sindaco, (l'arrotondamento della cifra decimale va effettuata per eccesso), l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento al protocollo comunale della richiesta.
6. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

Art. 23 – Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco predisporre l'ordine del giorno e fissare la data di convocazione del Consiglio Comunale.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta, oltre che al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali.
4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni, interrogazioni e interpellanze presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt.12 e 13.
5. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art.31. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

Art. 24 – Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio con l'elenco degli oggetti da trattarsi deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata, se trattasi di seduta ordinaria, tre giorni prima, se trattasi di seduta straordinaria, 24 ore prima per le sedute d'urgenza.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Il Sindaco dispone la pubblicazione di avvisi per informare la cittadinanza sul giorno e sull'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 25 – Avviso di convocazione – Consegna – Modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, viene inviato a cura della Segreteria Comunale, che ne assicura il tempestivo recapito mediante invio attraverso Posta elettronica certificata (PEC).

2. I Consiglieri devono comunicare alla Segreteria comunale l'indirizzo PEC al quale indirizzare gli avvisi di convocazione e ogni altro atto pertinente alla carica. Per i Consigliere privi di indirizzo PEC, o che non autorizzano l'invio al proprio indirizzo PEC, l'Amministrazione comunale provvede a sua cura e spese all'attivazione di un indirizzo PEC, che verrà chiuso al termine del mandato amministrativo.

Art. 26 – Avviso di convocazione – Consegna – Termini

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata se trattasi di seduta ordinaria, tre giorni prima, se trattasi di seduta straordinaria, 24 ore prima per le sedute d'urgenza.
2. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
3. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato negli stessi termini di cui al 1° comma.
4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
5. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma secondo e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quarto possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso.
L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 27 – Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria Comunale almeno 3 giorni precedenti alla riunione. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento degli uffici.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non è stata depositata nei modi e nei termini del precedente articolo 12 comma 1, 2 e 3.

CAPO II – ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 28 – Adunanze di prima convocazione.

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune (senza computare a tal fine il Sindaco).
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente, che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 29 – Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima, escluse quelle per le quali è richiesta per legge una maggioranza qualificata.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune (senza computare a tal fine il Sindaco).
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste dagli artt. 25 e 26 del presente Regolamento.

5. Quando l'avviso per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, da tenersi almeno un giorno dopo la prima, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.
6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione, ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta.
Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta si svolge con le modalità previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art.26 del presente Regolamento.
8. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

CAPO III – PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 30 – Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 31.

Art. 31 – Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a interrompersi senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, gli Assessori non Consiglieri e il Segretario Comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 32 – Adunanze “aperte”

1. Quando si verificano particolari motivi d’interesse della comunità il Sindaco può convocare l’adunanza “aperta” del Consiglio Comunale.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati componenti del Parlamento italiano ed europeo, rappresentanti del Governo, della Regione, della Provincia, delle Comunità Montane, di altri Comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali e chiunque interessato ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze “aperte” del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO IV – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 33 – Comportamenti dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell’educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare affermazioni che possano offendere l’onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l’ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama.
4. Dopo un secondo richiamo all’ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve togliergli il diritto di parola fino alla conclusione dell’argomento in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, può richiedere al Consiglio di decidere con votazione in forma palese la possibilità di concludere l’intervento.
5. Se il Consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche indipendentemente dai precedenti richiami trascenda ad ingiurie, minacce o vie di fatto o compia atti di particolare gravità, il Sindaco pronuncia nei suoi riguardi la censura; se anche la censura risulta inefficace, il Sindaco lo espelle.
6. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall’adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la Segreteria perché sia presa nota a verbale.

Art. 34 – Ordine della discussione

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco, sentiti i Capi-gruppo.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
4. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere, e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Art. 35 - Consiglieri Scrutatori – Designazioni e funzioni

1. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
2. Il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata con un proprio Consigliere fra gli scrutatori.
3. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

Art. 36 – Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente invitate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente, udito il parere dei Capi-gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal Regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 37 – Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V – ORDINE DEI LAVORI

Art. 38 – Comunicazioni – Interrogazioni – Interpellanze – Mozioni

1. Al termine della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene nella parte finale della seduta pubblica.
3. L'esame delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione o la sua interpellanza queste s'intendono ritirate, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
4. L'interrogazione o le interpellanze sono sinteticamente illustrate al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo delle stesse depositato, entro i termini indicati all'art. 13 del presente Regolamento. Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione o all'interpellanza o affidarle all'Assessore competente. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di cinque minuti.
5. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di tre minuti. Alla replica del

Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia.

6. Nel caso che l'interrogazione o l'interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
7. Le interrogazioni o le interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
8. Le mozioni vengono di norma discusse e votate dopo le interrogazioni e le interpellanze.

Art. 39 – Ordine di trattazione degli argomenti.

1. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato con decisione del Presidente o su richiesta motivata di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Art. 40 – Discussione – Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare per due volte: la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque minuti.
3. Il Presidente e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di dieci minuti ciascuno.
4. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
5. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua, o del relatore, e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a due minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo-gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
7. Limiti di tempo più ampi possono essere fissati dal Consiglio, all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame di argomenti di particolare importanza e complessità.

Art. 41 – Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 42 – Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

Art. 43 – Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.
2. Nel caso di trattazione lunga e laboriosa il Consiglio Comunale può aggiornare la seduta su proposta del Presidente.

CAPO VI - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE IL VERBALE

Art. 44 – La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.
2. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di Consiglieri può invitare il Segretario ad illustrare, da un punto di vista tecnico, l'argomento.
3. Il Segretario può riservarsi di rispondere in altra seduta quando ritenga necessario approfondire l'argomento. I pareri non possono in alcun caso essere richiesti in luogo di quelli dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
4. Nel caso in cui il Segretario Comunale sia legalmente impedito per talune deliberazioni a partecipare ed occorre provvedere alla sua immediata, temporanea sostituzione, il Presidente può chiamare a verbalizzare un Consigliere Comunale.

Art. 45 – Verbalizzazione e riprese audiovisive delle adunanze

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale. Alla sua redazione provvede il Segretario comunale.
2. Il verbale coincide con il documento denominato deliberazione che viene conservato nella raccolta delle deliberazioni. Il verbale riporta, oltre agli elementi richiesti per legge, il nome dei presenti e degli assenti, la data ed il luogo della seduta, se è pubblica o segreta, ordinaria o straordinaria, di prima o seconda convocazione, la Presidenza, chi redige il verbale, i nomi dei Consiglieri intervenuti nella discussione e che hanno pronunciato le dichiarazioni di voto, gli eventuali emendamenti presentati e l'esito del loro esame, il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta, oltre alla motivazione dell'atto ed alla sua parte dispositiva, ove questi ultimi elementi siano richiesti. Da esso deve risultare se la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto; in caso di votazione palese dovrà risultare quali Consiglieri siano contrari e quali astenuti.
3. L'audio dell'intera seduta viene registrato con la tecnologia disponibile da parte degli uffici e la registrazione viene messa a disposizione dei Consiglieri comunali e pubblicata sul sito internet del comune, salvo che si tratti di seduta segreta.
4. La seduta segreta è comunque soggetta ad integrale registrazione. La trascrizione degli interventi dei Consiglieri comunali non è soggetta a pubblicazione per garantirne la riservatezza.
5. Il verbale delle deliberazioni è firmato dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario. La registrazione audio della seduta, munita di firma digitale da parte del Presidente del Consiglio Comunale, sostituisce la trascrizione. Resta ferma la possibilità per il singolo Consigliere di chiedere successivamente la trascrizione integrale degli interventi.
6. Le sedute consiliari pubbliche possono essere oggetto di riprese audiovisive a cura esclusivamente del Comune con possibilità di trasmissione in diretta e/o in differita tramite la connettività internet. In tal caso le riprese dovranno interessare solo la zona dei componenti del Consiglio e della Giunta e dovranno essere esposti cartelli e/o altri avvisi in conformità alla normativa vigente tempo per tempo ed alle indicazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Ulteriori disposizioni potranno essere stabilite dal Presidente del Consiglio sentita la Conferenza capigruppo.
7. Nel caso in cui gli strumenti di registrazione audio risultino inutilizzabili per guasti imprevisti e improvvisi, gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri vengono riportate a verbale in forma sintetica. Quando gli interessati ne abbiano fatta richiesta, i relativi interventi verranno integralmente riportati a verbale, solo se dettati o consegnati in forma scritta al Segretario Comunale durante la medesima seduta consiliare.
8. Il verbale delle deliberazioni è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Comunale.

CAPO VII - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE CONSILIARI IN MODALITÀ TELEMATICA PER ESIGENZE STRAORDINARIE

ART. 46 - Sedute consiliari in modalità telematica

1. Come previsto all'art. 2, comma 4, del presente Regolamento, in presenza di conclamate situazioni di pericolo per la sanità pubblica e più in generale per esigenze straordinarie, connesse ad eventi eccezionali, nonché in presenza di uno stato di emergenza, è possibile svolgere il Consiglio Comunale in forma telematica, in modalità video conferenza.
E' altresì ammessa l'adunanza in forma mista, con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento in remoto.
Lo strumento della videoconferenza, essendo la stessa comunque in modalità sincrona tale da garantire a tutti i componenti di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune in modo simultaneo ed in tempo reale, avviene utilizzando piattaforme web reperibili sul mercato idonee a garantire l'identificazione dei presenti collegati anche in luoghi diversi.
2. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici per la partecipazione a distanza alle riunioni devono assicurare la massima riservatezza e sicurezza possibile delle comunicazioni, l'identificazione di tutti i partecipanti, e consentire a tutti la possibilità immediata di:
 - percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti;
 - garantire l'effettiva compartecipazione e contemporaneità delle decisioni;
 - la discussione e l'intervento in tempo reale sugli argomenti affrontati ;
 - effettuare una votazione palese (non è compatibile con il voto segreto);
 - assicurare il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e garantire l'individuazione dei presenti durante la trattazione dei singoli argomenti.
3. La pubblicità delle sedute in videoconferenza è garantita tramite diretta streaming su canale dedicato il cui link sarà disponibile, entro il giorno precedente la seduta consiliare, sulla home page del sito istituzionale del comune, nella sezione riservata alla convocazione dell'adunanza consiliare.
4. La consegna dell'avviso di convocazione ai Consiglieri comunali viene, nel periodo straordinario/emergenziale effettuata con le medesime modalità di cui all'art.25 del presente Regolamento.
La convocazione di Consiglio contiene l'espressa indicazione del ricorso alla modalità telematica prescelta.
Nei termini del vigente Regolamento saranno trasmesse ai Consiglieri le proposte di deliberazioni e relativi allegati.
5. Deve essere garantita la comunicazione in tempo reale a due vie, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e assicurata al Presidente la possibilità di regolare lo svolgimento della seduta, di constatare l'esito della votazione nonché di proclamarne il risultato. La seduta consiliare potrà essere registrata con le medesime modalità di cui all'art.45 del presente Regolamento.
6. Il Presidente, nel giorno e nell'ora prevista per l'inizio della riunione, procederà all'appello nominale dei Consiglieri e, constatata la validità dell'adunanza, darà inizio alla trattazione degli argomenti indicati nell'ordine del giorno.

Qualora, durante la seduta consiliare, emergano problemi tecnici tali da rendere impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso al Consiglio Comunale se il numero legale è garantito.

7. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario accerterà “a video” l’identità dei componenti e ne darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei Consiglieri intervenuti alla seduta consiliare.
8. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

PARTE IV LE DELIBERAZIONI

CAPO I – ATTI DELIBERATIVI

Art. 47 – Forma e contenuto

1. L'atto deliberativo approvato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali necessari per la validità dello stesso e deve essere adeguatamente motivato.
2. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
3. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal Regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la lettura stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, previa precisazione dei motivi.
4. L'accoglimento degli emendamenti non comporta l'acquisizione di un nuovo parere da parte dei soggetti di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. Questi ultimi hanno tuttavia la facoltà di evidenziare successivamente al Presidente del Consiglio eventuali osservazioni in ordine alla regolarità.
5. Spetta al Presidente la decisione in ordine alle iniziative conseguenti, ivi compresa la sottoposizione dell'argomento a riesame da parte del Consiglio Comunale.

Art. 48 – Approvazione – Revoca – Modifica

1. Il Consiglio Comunale, approvandole con le modalità di cui agli articoli seguenti, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell’autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell’adozione del provvedimento.

CAPO II – LE VOTAZIONI

Art. 49 – Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto comunale e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando la maggioranza dei Consiglieri presenti (compreso il Sindaco) ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
4. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
5. Per i regolamenti le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del Regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
6. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

Art. 50 – Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente dichiara aperta la votazione e pone ai voti il provvedimento proposto. Nel caso di votazione per alzata di mano il Presidente invita prima coloro che non partecipano alla votazione o che si astengono ad indicare la loro posizione. Così determinato il numero dei votanti, invita a votare coloro che sono favorevoli e dopo i contrari.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. Qualora non sia stato possibile accertare chiaramente l'esito della votazione, il Presidente ne dispone la ripetizione, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

Art. 51 – Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge, dallo Statuto comunale o da regolamenti in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un terzo dei Consiglieri presenti (compreso il Sindaco).
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del “sì” favorevole alla deliberazione proposta, e del “no”, alla stessa contrario.
3. Il Presidente effettua l’appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con la collaborazione del Segretario comunale.

Art. 52 – Votazioni segrete

1. Prima di una votazione in forma segreta, il Presidente designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori. La minoranza deve essere rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori i quali assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
2. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede, con le seguenti modalità:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell’ordine di elencazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l’elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
5. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
6. Terminata la votazione il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
7. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli che hanno dichiarato di astenersi dalla votazione e/o che non hanno ritirato la scheda.
8. Nel caso di irregolarità e quando il numero delle schede scrutinate risulti diverso da quello votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l’immediata ripetizione.

9. Il carattere “segreto” della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.
10. Le schede verranno distrutte, salvo diversa determinazione del Presidente.
11. In caso di parità di voti tra due o più candidati, viene immediatamente ripetuta la votazione ed in caso di ulteriore parità risulterà eletto il candidato più anziano d'età, fatte salve diverse previsioni di disposizioni di legge o di Statuto comunale.

Art. 53 – Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto comunale, per i quali si richiede un “quorum” speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto o che dichiarano di non partecipare alla votazione, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano nel numero per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto comunale, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula “Il Consiglio ha approvato” oppure “Il Consiglio non ha approvato”.
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta, quello degli astenuti e di coloro i quali non partecipano alla votazione. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 54 – Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua ripubblicazione da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva.